

COMUNE DI SALA BOLOGNESE (BO)

Provincia di Bologna

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 34 del 09/12/2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024. MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023, ANNUALITA' 2021

L'Organo di Revisione dott. Alberto Piombo, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 24/09/2020;

Acquisiti dal Servizio Personale dell'Unione Terre d'Acqua, con e-mail del 30 novembre 2021, i seguenti documenti inerenti quanto in oggetto e relativi al Comune di Sala Bolognese:

1. proposta delibera piano dei fabbisogni di personale triennio 2022/2024 e modifica al precedente piano triennio 2021/2023 per l'annualità 2021;
2. P.T.F.P. 2022/2024 e aggiornamento P.T.F.P. annualità 2021
3. calcolo spese di personale co. 557 (allegato B)
4. calcolo capacità assunzionale (allegato C)
5. calcolo limiti tempo determinato (allegato D)
6. piano pensionamenti (allegato E)

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.*" aggiungendo all'ultimo periodo dello stesso comma che "*Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*";
- l'art. 6 ter del citato D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che prevede l'emanazione di decreti, di natura non regolamentare, adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, in cui siano definite le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale ai sensi del citato art. 6, comma 2. Ai sensi del co. 5 le amministrazioni pubbliche comunicano, entro trenta giorni dalla loro adozione, utilizzando il sistema SICO, i PTFP e i relativi aggiornamenti annuali, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

- le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA*” emanate in data 8 maggio 2018, ai sensi del citato art. 6 ter, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- l’art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019, come modificato dal co. 853, art. 1, della Legge 27/12/2019 n. 160, il quale stabilisce che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno del 17 marzo 2020 con cui si è disposta l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, si sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, si è previsto, dal 2020 al 2024, un quinquennio di progressiva gradualità di incremento della spesa di personale registrata nel 2018, secondo le percentuali indicate in tabella 2), si è disposto che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall’applicazione del D.M. 17/3/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di contenimento della spesa previsto dall’art. 1, commi 557 quater e 562, della L. 27/12/2006 n. 296;
- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’[art. 76](#), comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

- la circolare esplicativa n. 1374 del 8/06/2020, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dell'Interno con la quale sono stati specificati gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto di spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, sono state individuate le tre fattispecie che possono ricorrere nell'applicazione della nuova normativa, sono stati chiariti gli effetti della nuova disciplina sulla mobilità tra Enti;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato:

- che i Direttori di Area comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terre d'Acqua n. 255 del 25/10/2021 si è proceduto, stanti i presupposti normativi sin qui citati, ad effettuare una ricognizione della capacità assunzionale dei Comuni aderenti all'Unione Terre d'Acqua e verificato che il Comune di Sala Bolognese registra un rapporto spesa di personale/entrate correnti pari al 20,09%
- che la suddetta percentuale (20,09%) risulta inferiore alla percentuale massima prevista (26,90% delle spese anno 2020 cui corrisponde un importo di € 515.243,51), pertanto il Comune di Sala Bolognese si colloca sotto il valore soglia, come da prospetto allegato alla proposta di deliberazione denominato C;
- che applicando la percentuale di progressività pari al 21% delle spese relative all'anno 2018, la quota è pari ad € 331.601,04; essendo quest'ultimo importo inferiore a quello corrispondente alla percentuale massima (€ 515.243,51) si determina la “capacità assunzionale” del Comune di Sala Bolognese in € 331.601,04;

preso atto che la capacità assunzionale del Comune di Sala Bolognese è pertanto determinata in € 331.601,04 per l'anno 2021 ed € 378.972,61 per l'anno 2022 e che la programmazione del fabbisogno di personale comporta un impiego del proprio spazio occupazionale per un totale di € 34.300,00 per l'anno 2021, € 107.100,00 per l'anno 2022 ed € 71.400,00 per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 212.800,00; importo pertanto è inferiore al limite della capacità assunzione dell'Ente;

richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che disciplina i limiti di spesa in materia di assunzioni a tempo determinato, all'utilizzo di personale con convenzioni, alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alla somministrazione di lavoro nonché al lavoro accessorio di cui all'art 70, comma 1, D.Lgs. 276/2003;

evidenziato che la spesa complessiva, ai sensi dell'art. 9, comma 28 D.L. 78/2010, non può essere superiore a quella sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009 (pari, per questo comune, ad € 106.091,82, come da prospetto allegato alla proposta di deliberazione, denominato D) e preso atto che dal medesimo prospetto si evince che tale limite non sarà superato per le annualità interessate dalla presente programmazione;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 31/01/2019 è stato adottato il piano delle azioni positive 2019/2021 in materia di pari opportunità previsto dall'[art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006](#) e il piano della performance di cui all'[art.10 della L. n. 150/2009](#) per il triennio 2021/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2020-;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *“Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2022/2024. Modifica Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2021/2023, annualità 2021”* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'[art. 1, comma 557 della L. 296/2006](#), così come dimostrato nelle tabelle allegata alla proposta deliberativa qui riportate:

Voci da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese di personale intervento 1	€ 1.835.443,00	€ 1.888.243,00	€ 1.888.243,00
IRAP	€ 114.250,00	€ 117.500,00	€ 117.500,00
Diritti di rogito	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Formazione + rimborsi spese	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
Vincolo part-time	€ 45.832,66	€ 45.832,66	€ 45.832,66
Buoni pasto	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Personale in convenzione (Unione Terre d'Acqua)	€ 121.586,91	€ 121.586,91	€ 121.586,91
TOTALE SPESE	€ 2.152.512,57	€ 2.208.562,57	€ 2.208.562,57
Voci da decurtare			
Oneri contrattuali	€ 351.009,35	€ 351.009,35	€ 351.009,35
Oneri contrattuali a bilancio	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
Rimborso comando	€ 33.838,07	€ 33.838,07	€ 33.838,07

Spesa categorie protette	€ 31.258,30	€ 31.258,30	€ 31.258,30
Diritti di rogito	€ 10.584,00	€ 10.584,00	€ 10.584,00
Formazione + rimborsi spese	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
Rimborso segreteria convenzionata	€ 57.035,00	€ 57.035,00	€ 57.035,00
Decurtazioni ex DM 27.3.2020	€ 250.900,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
TOTALE SPESE	€ 1.351.487,85	€ 1.343.962,83	€ 1.343.962,83

Confronto con media triennio 2011/2013

Anno 2011 senza società	€ 1.472.107,08
Anno 2012 senza società	€ 1.459.861,03
Anno 2013 senza società	€ 1.456.282,44
MEDIA 2011/2013	€ 1.462.750,18

rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 46.877,41, per l'anno 2022 ed € 33.596,84 per gli anni 2023/2024, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

preso atto infine:

- che è stata trasmessa alla BDAP (art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196; D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160): i dati relativi al bilancio di previsione 2021/2023, i dati del rendiconto di gestione 2020 e i dati del bilancio consolidato 2019, i quali sono stati tutti regolarmente acquisiti;
- delle note acquisite dai Direttori di Area attestanti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturali deficitarie secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

- che l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014);
- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2020;
- che l'Ente ha approvato il PEG 2021/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2020
- che l'Ente ha approvato il DUP 2022/2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/09/2021;
- che l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2021;
- che l'Ente ha approvato il bilancio consolidato esercizio 2020, ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 e modifica del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024. MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2023, relativamente all'anno 2021".

L'Organo di Revisione

dott. Alberto Piombo

